



Comune di San Biagio Saracinisco

Provincia di Frosinone

VIA D.D. IACONELLI n. 18 - C.A.P. 03040 - Telefono : 0776-67018 - FAX : 0776-67140

e-mail: comunesanbiagiosarac@libero.it

PEC: comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it

Prot. n.

9 AGO 2022
Li,

ORDINANZA

N.ro 27 del 09/08/2022

Oggetto: Divieto di bivacco – accampamento – campeggio sul territorio comunale, eccetto luoghi e strutture autorizzate, di tende-roulotte-camper e autocaravan.-

IL SINDACO

Costatato che nel tempo si è frequentemente ripetuta la formazione di insediamenti di tende, roulotte e autocaravan in zone non autorizzate;

Rilevata la presenza sempre più numerosa di tende, veicoli attrezzati con cucinette, servizi e letti, quindi tendenti ad effettuare di fatto bivacco, campeggio in qualsiasi luogo comunale;

Ravvisati nell'insorgenza spontanea ed incontrollata di tali insediamenti, gli estremi di seria pericolosità di ordine igienico sanitario, sociale, di sicurezza pubblica nonché del decoro urbano, non sussistendo nel caso alcuna garanzia in materia, né alcuna possibilità di vigilanza come disposto per complessi ricettivi a norma;

Riconosciuto che sotto tale aspetto il campeggio e/o bivacco abusivo rappresentano gravi e permanenti pericoli di incendi della vegetazione dei boschi esistenti nonché abbandono dei rifiuti e spargimento incontrollato di liquami che direttamente o indirettamente si riversano sul suolo;

Considerata l'esigenza di salvaguardare con misure preventive anche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale il territorio comunale;

Preso atto delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolte in proposito dalle forze dell'ordine;

Tenuto conto che i fatti sopra elencati costituiscono grave pregiudizio per la salute pubblica e che provocano grave degrado ambientale;

Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente adottare tutti i provvedimenti atti a tutelare: l'igiene pubblica, la sicurezza, il decoro urbano, la prevenzione incendi, la tutela del profilo paesaggistico e ambientale del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16 c. 2 della Legge 689/81 mod. dall'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;

ORDINA

Con effetto immediato per i motivi indicati in premessa, nell'intero territorio comunale,

DIVIETO DI QUALSIASI FORMA DI BIVACCO – ACCAMPAMENTO – CAMPEGGIO

Ad eccezione di luoghi e strutture idonei, autorizzati e ben pubblicizzati.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 determinata con successiva deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge 125/08 nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000.

Si precisa inoltre che le tende che verranno trovate saranno rimosse coattivamente e depositate presso il deposito comunale.

Le stesse verranno riconsegnate previo pagamento della somma prevista dalla presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati alla vigilanza sull'osservanza e al rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO
(Antonio Iaconelli)